



Comune di Piacenza IL SINDACO

Ordinanza n. 290 del 01/06/2019

Oggetto: DEFINIZIONE DELL'ORARIO DI CHIUSURA NELLA ZONA DI VIA COLOMBO PER ATTIVITA' COMMERCIALI, DI SOMMINISTRAZIONE E LABORATORI ARTIGIANALI. DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E CONSUMO IN LUOGHI PUBBLICI DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO, NONCHE' DI ALCOLICI IN QUALSIASI CONTENITORE, DAL 1 AL 30 GIUGNO 2019.

IL SINDACO

Premesso che:

- la Polizia Municipale del Comune di Piacenza, ha rilevato, nel corso degli ultimi mesi, in occasione di attività di presidio e controllo del territorio e anche su segnalazione di cittadini, che la zona di Via Colombo, prossima al "Comparto Stazione Ferroviaria" già oggetto di provvedimenti restrittivi, è significativamente caratterizzata dalla presenza di numerosi soggetti che stazionano senza occupazione e abusano di bevande alcoliche, alimentando il degrado, il disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini;
- il contesto urbano di cui trattasi risulta densamente abitato e le attività economiche ivi presenti, che a vario titolo e in diversa misura svolgono le proprie attività anche in orari serali e notturni, attraggono nella zona numerosi avventori, i quali, soffermandosi a consumare cibi e bevande anche alcoliche fino a tarda ora sull'area pubblica o di uso pubblico nei pressi delle medesime attività e nelle loro immediate adiacenze, generano con il loro comportamento problemi di inciviltà e illegalità urbana, come schiamazzi, disturbo della tranquillità e del riposo dei residenti;
- tali circostanze, nel corso del tempo, hanno favorito il fenomeno dell'aggregazione di soggetti spesso dediti ad attività illecite, peraltro aggravate dall'abuso di sostanze alcoliche e correlate alla detenzione e/o spaccio di sostanze stupefacenti o comunque caratterizzati da condotte che creano pregiudizio alle condizioni generali di vivibilità, sfociando in soventi episodi di violenza, che destano grande preoccupazione e allarme sociale per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico dell'intera zona;

Vista:

- la relazione della Questura trasmessa in data prot gen 39782 del 4 Aprile 2019, nella quale si comunica che Via Colombo è uno dei principali assi viari della città ove negli ultimi anni sussiste il proliferarsi di esercizi pubblici oggetto di numerosi interventi che hanno portato alla chiusura ai sensi dell'art.100 del TULPS;

Considerato che:

- il vigente regolamento di Polizia Urbana, approvato con atto di Consiglio comunale n. 189 del 19/12/2011, successivamente modificato (parzialmente emendato con DCC n.39 del 29/10/2018):

- all'art. 2 definisce la sicurezza urbana come bene pubblico, garantito da una cultura che ritiene inviolabili i diritti, il benessere, l'incolumità delle persone e da norme che regolano comportamenti e hanno la finalità di migliorare la qualità della vita e la convivenza civile. Al fine di garantire la sicurezza urbana la precitata disposizione prevede che vengano intraprese azioni volte ad eliminare situazioni di degrado urbano che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi;

- all'art. 17 vieta comportamenti che possano compromettere la fruizione collettiva degli spazi pubblici, quali bivaccare, mangiare o bere su suolo pubblico;

- L'art. 31 del D.L. 201/2011 (cosiddetto Decreto Monti), convertito con legge n. 214/2011, nel prevedere che le attività commerciali sono svolte senza il limite del rispetto degli orari di apertura e di chiusura, al comma 2, stabilisce tuttavia, come principio generale dell'ordinamento, che la libertà di apertura di nuovi esercizi debba rispettare i vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;

- La circolare esplicativa n. 3644/C del 28.10.2011, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, prevede che "(...) specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici) possono continuare ad essere applicati e adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" "indispensabili per la protezione della salute umana (...) dell'ambiente, del paesaggio e di patrimonio culturale", espressamente richiamati come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'art.3, comma 1, del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito con modifiche dalla legge 14.09.2011, n. 148;

- L'art. 1 della legge 27/2012, inoltre, che ha convertito in legge il D.L. 1/2012, nell'ambito della liberalizzazione commerciale ammette "*i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica*"

- L'art. 50, comma 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) - introdotto dall'art. 8, comma 1, lett.a) del D.L. 20/02/2017 n. 14, convertito con legge 18/04/2017 n. 48, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in particolari zone della città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, attribuisce al Sindaco la competenza a disporre, per un periodo non superiore a trenta giorni, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

- il Consiglio Comunale si è già espresso favorevolmente in ordine alla possibilità di limitare gli orari di attività alimentari e artigianali in alcune aree della città che nel

corso degli anni hanno presentato diverse criticità sotto il profilo della sicurezza urbana;

•il vigente Regolamento per la qualificazione del centro storico – tutela e valorizzazione delle botteghe storiche si pone l'obiettivo di valorizzare e sostenere gli esercizi commerciali ed artigianali che hanno ottenuto il riconoscimento di "Bottega Storica", in quanto "risorse preziose per la città, anche sotto il profilo dell'attrattività culturale e turistica e della più nobile tradizione imprenditoriale e mercantile locale", attraverso azioni mirate a sostenerne lo sviluppo economico;

Considerato inoltre che:

Si rende necessario intraprendere azioni volte a ridurre, se non eliminare, le condizioni che favoriscono il verificarsi di situazioni potenzialmente lesive della salute e della sicurezza dei residenti, in un contemperamento dei principali interessi in gioco, intervenendo sull'orario di apertura degli esercizi commerciali quale misura utile, a fronte dell'esigenza di tutela dei beni pubblici prevalenti che l'Amministrazione Comunale è chiamata a proteggere, quali quelli della sicurezza urbana, della tranquillità dei residenti e della civile convivenza, secondo un criterio di adeguatezza e proporzionalità;

Visti:

·l'art. 50, comma 7 bis, D. L.vo. 18/8/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del D.L. 20/2/2017, n. 14, che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città;

·il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con atto di Consiglio Comunale 19/12/2011 n. 189 (parzialmente emendato con DCC n.39 del 29/10/2018);

·la Delibera di Giunta Comunale 409/2018 del 28/11/2018 - direttive - per l'applicazione delle disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana

· la Delibera di Giunta n. 161/2012 che per la prima volta ha individuato le zone della città in cui vigono le limitazioni all'asporto e al consumo di bevande;

·il disposto del D.L. 201/2011 e la successiva Circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico 3644/C del 28/10/2011;

·l'art. 33 dello Statuto Comunale in tema di competenze del Sindaco;

ORDINA

che, per le ragioni tutte in premessa indicate che si intendono qui integralmente richiamate, per il periodo dal 1 giugno al 30 giugno 2019:

1. Le attività commerciali e artigianali, alimentari e non alimentari presenti in via Colombo nel tratto compreso da Piazzale Roma escluso, fino alla rotonda di Via Manzoni - Pennazzi (rotonda esclusa), dovranno osservare l'orario di apertura dalle 7.00 alle 21.00;

2. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, potranno protrarre l'orario di apertura serale sino alle ore 24.00;

3. Dalle ore 21,00 e fino alle ore 7,00 del giorno successivo nella zona sopra descritta è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, nonché di alcolici in qualsiasi contenitore, da parte degli esercenti che svolgono la propria attività

commerciale in sede fissa o su aree pubbliche, in laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, discoteche e attività similari operanti nella zona in questione. Il divieto di vendita riguarda anche la vendita attraverso distributori automatici. Dal divieto è esclusa la somministrazione negli esercizi pubblici di bevande e alcolici effettuata al banco o al tavolo all'interno dei locali e negli spazi esterni occupati in concessione. Negli spazi pubblici è sempre vietato il consumo di bevande alcoliche, nonché di quelle non alcoliche in contenitori di vetro, comunque acquisiti.

4. Conformemente a quanto disposto dall'art. 18 del vigente Regolamento di Polizia Urbana sono escluse dal divieto di cui sopra le attività artigianali e commerciali non alimentari con cicli produttivi o processi lavorativi completamente automatizzati, senza presenza di addetti;

5. per gli esercizi commerciali che abbiano ottenuto il riconoscimento di "Bottega Storica", l'orario di apertura potrà protrarsi fino alle ore 24.00, in considerazione del particolare ruolo che le stesse rivestono nella valorizzazione del Centro Storico;

AVVERTE CHE

fatte salve, ove applicabili, le sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa di € 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguerla con il pagamento in misura ridotta di € 166,67;

In caso di reiterazione, ai sensi dell'art. 8 bis L. 689/81, o di particolare gravità della violazione, sarà adottata a carico dell'esercente la sanzione accessoria della sospensione dell'attività, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento dell'obbligazione nascente dall'accertamento della violazione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981 e successive modificazioni.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante l'affissione all'albo Pretorio comunale, attraverso sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

RENDE NOTO CHE

a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale. Per coloro ai quali il presente provvedimento sarà notificato il predetto termine di 60 giorni decorrerà dalla data dell'avvenuta notifica.

In alternativa, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE CHE

La Polizia Municipale e le altre forze di polizia sono incaricate della sorveglianza e dell'applicazione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza ed al Comando Polizia Municipale.

Piacenza, lì 01/06/2019

**Sottoscritta dal Sindaco
BARBIERI PATRIZIA
con firma digitale**